

**VIOLA c. ITALIA**  
**ricorso n. 7842/02**  
**sezione II<sup>^</sup>, 8 gennaio 2008**

**FATTO**

Il ricorso è stato promosso da due ricorrenti, e nel corso del giudizio, a seguito della morte del sig. Augusto Viola, sono subentrati i suoi eredi in data 5 dicembre 2003.

Con sentenza del 2 giugno 1997 il Tribunale di Benevento dichiarava il fallimento della società V.A. nonché il fallimento personale dei signori Augusto Viola e Raffaele Viola in qualità di soci.

Il medesimo giorno veniva fissata l'udienza per la verifica dello stato passivo ed iniziava la procedura fallimentare che il 19 aprile 2007 risultava ancora pendente. Nelle more del giudizio, rispettivamente in data 28 novembre 2002 e 27 dicembre 2002, il Sig. Raffaele Viola ed il Sig. Augusto Viola introducevano un ricorso dinanzi la Corte di Appello di Roma per lamentare l'irragionevole durata della suddetta procedura fallimentare nonché il prolungarsi del loro stato di interdizione derivante dalla propria condizione di fallito.

**DIRITTO**

I ricorrenti con ricorso introdotto in data 6 settembre 2001 hanno lamentato davanti alla Corte europea le seguenti violazioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (di seguito la CEDU):

1. articoli 8 e 10 in relazione al diritto al rispetto della corrispondenza ed al diritto alla sua libertà di espressione; articolo 1 Protocollo 1 alla CEDU in relazione al diritto al rispetto dei propri beni e dell'articolo 2 Protocollo 4 alla CEDU in relazione al diritto alla libera circolazione;
2. articolo 8 sotto il profilo del rispetto alla vita privata;
3. articolo 13 in relazione alle incapacità derivanti dallo stato di interdetto;
4. articolo 3 Protocollo 1 alla CEDU in relazione alla limitazione dei suoi diritti di elettorato attivo e passivo a seguito dell'iscrizione nel registro dei falliti;
5. articolo 6 sotto il profilo della irragionevole durata della procedura di fallimento;
6. articolo 13 in relazione alla mancanza di efficacia del rimedio introdotto dalla legge Pinto.

La Corte ha dichiarato il ricorso ricevibile esclusivamente in relazione alla doglianza sollevata dai ricorrenti degli articoli 6§1, 8 e 13 della CEDU, nonché dell'art. 3 del protocollo n. 1. Nel merito la Corte, all'unanimità, ha ritenuto che, in considerazione della natura automatica dell'iscrizione del nome del ricorrente nel registro dei falliti, dell'assenza di una valutazione e di un controllo giurisdizionale sull'applicazione delle interdizioni che ne derivano e del lasso di tempo previsto per ottenere la riabilitazione, vi fosse violazione dell'articolo 8 CEDU sotto il profilo del rispetto alla vita privata. Al contrario la Corte non ha ritenuto sussistenti i profili di doglianza relativi al rispetto della corrispondenza comunque tutelati dall'art. 8 CEDU.

In merito all'articolo 13 della CEDU la Corte, richiamando la propria giurisprudenza relativa a casi analoghi a quello di specie, ha dichiarato la violazione dell'articolo 13 in quanto lo Stato convenuto non ha fornito alcuna argomentazione convincente che provasse l'esistenza di un rimedio effettivo nell'ordinamento interno.

Con riguardo all'art. 3 del protocollo n. 1, la Corte ha rilevato che i ricorrenti non hanno potuto partecipare alle elezioni politiche del 13 maggio 2007, in ragione della privazione dei loro diritti elettorali durata dal 2 giugno 1997 al 2 giugno 2002 e, pertanto, ha dichiarato la violazione di tale norma.

Relativamente all'art. 6 § 1 della CEDU, la Corte ha accolto la doglianza sollevata dal Sig. Raffaele

Viola in considerazione dell'importo irrisorio riconosciuto dalla Corte di appello di Roma a titolo di equa soddisfazione, nonché della mancanza di argomenti validi da parte del Governo italiano, mentre non ha accolto quella sollevata sotto l'aspetto dell'art. 13 della CEDU sulla mancanza di effettività del rimedio della legge Pinto.

#### **APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 CEDU**

##### **A. Danno**

La Corte ha rigettato la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale avanzata dai ricorrenti e sotto il profilo del danno morale ha riconosciuto la somma di Euro 7500,00 per il Sig. Raffaele Viola ed Euro 1500,00 per gli eredi del Sig. Augusto Viola.

##### **B. Spese**

I ricorrenti hanno beneficiato di una difesa di ufficio. La Corte ha ritenuto di riconoscere la somma di Euro 1150,00, oltre quella di Euro 850,00 versata a tal titolo dal Consiglio.